

FAQ - Investimenti per le imprese boschive e della lavorazione del legno

1. Come verrà verificata “la solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa” prevista dall’articolo 12, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale 20 febbraio 2025?

Al fine di condurre un’analisi puntuale della capacità dell’impresa di sostenere gli impegni legati alla realizzazione del programma di investimento sarà acquisita attraverso il soccorso istruttorio in fase di valutazione della domanda, una tabella fonti e impieghi utile a illustrare come l’impresa intende far fronte alle coperture finanziarie previste nel programma.

Per verificare la solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa, si adoterà un sistema di valutazione basato sui seguenti parametri:

- Current Ratio: Capacità di coprire debiti a breve
- Autonomia finanziaria: Capacità dell’impresa di autofinanziarsi
- Debt to equity: Rapporto tra capitale di terzi e propri.

I valori di riferimento saranno calcolati come media dei valori risultanti dagli ultimi due bilanci approvati.

2. Quali sono i valori soglia relativi ai programmi di investimento con solo fondo perduto?

Fondo perduto:

Per i progetti che prevedono programmi di investimento con spese ammissibili comprese tra 50.000,00 € e 300.000,00 €, per i quali è prevista la concessione del solo contributo a fondo perduto dovranno essere soddisfatti almeno due dei parametri di valutazione individuati nei rispettivi valori soglia.

Indice	Valore soglia	Formula
Indice di liquidità corrente (Current Ratio)	$\geq 1,2$	Attività Correnti/Passività Correnti
Autonomia finanziaria	$\geq 25\%$	Patrimonio netto/Totale passivo
Debt to Equity Ratio	≤ 1	Debiti Totali/ Patrimonio netto

3. Quali sono i valori soglia relativi ai programmi di investimento con finanziamento agevolato?

Finanziamento Agevolato:

Per i progetti che prevedono programmi di investimento con spese ammissibili superiori a 300.000,00 € e fino a un massimo di 600.000,00 €, per i quali è prevista anche la concessione di un finanziamento a tasso agevolato dovranno essere soddisfatti almeno due dei parametri di valutazione individuati nei rispettivi valori soglia.

Indice	Valore soglia	Formula
Indice di liquidità corrente (Current Ratio)	$\geq 1,5$	Attività Correnti/Passività Correnti
Autonomia finanziaria	$\geq 25\%$	Patrimonio netto/Totale passivo
Debt to Equity Ratio	≤ 1	Debiti Totali / Patrimonio netto

Si specifica, inoltre, che per importi del finanziamento agevolato pari o inferiori ad euro 20.000,00 il valore soglia dell’indice “Indice di liquidità corrente (Current Ratio)” è pari al 1,2.

4. Come vengono calcolati gli indici?

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle voci utilizzate per il calcolo degli indici:

Indice	Descrizione
Indice di liquidità corrente	<ul style="list-style-type: none">• Attività Correnti = disponibilità liquide, crediti verso clienti, rimanenze di magazzino, ratei e risconti attivi• Passività Correnti = debiti verso fornitori, debiti bancari a breve termine, debiti verso l'erario, ratei e risconti passivi
Autonomia finanziaria	<ul style="list-style-type: none">• Patrimonio netto = Capitale sociale + riserve + utile (o Perdita) d'esercizio• Totale passività
Debt to Equity Ratio	<ul style="list-style-type: none">• Debiti totali = Debiti finanziari a breve e/o lungo termine, altri debiti• Patrimonio netto = Capitale sociale + riserve+ utile (o Perdita) d'esercizio

5. Per le imprese non soggette al deposito di bilancio, come verrà verificata “la solidità patrimoniale e finanziaria” dell’impresa prevista dall’articolo 12, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale 20 febbraio 2025? Per le imprese, invece, con un solo bilancio approvato, come saranno calcolati gli indici?

Relativamente al primo quesito posto, si richiederanno, tramite soccorso istruttorio, due bilanci redatti secondo i principi dell'articolo 2423 del Codice Civile.

Relativamente al secondo quesito, gli indici saranno calcolati esclusivamente su tale bilancio.

6. Per le società neocostituite, in assenza di bilanci, come verrà calcolata “la solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa” prevista dall’articolo 12, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale 20 febbraio 2025?

Si valuterà la capacità dell'impresa di reperire le fonti indicate nella “tabella fonti-impieghi”.